

**ACCORDO TRA**

**LA REPUBBLICA DI POLONIA**

**E**

**LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

**SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE**

La Repubblica di Polonia e la Repubblica di San Marino («le Parti Contraenti»), desiderando creare le condizioni per la cooperazione e lo scambio di informazioni in materia fiscale, hanno concordato quanto segue:

## **Articolo 1**

### **Oggetto e campo di applicazione dell'Accordo**

Le autorità competenti delle Parti Contraenti forniscono assistenza attraverso lo scambio di informazioni che sono verosimilmente pertinenti all'amministrazione ed attuazione delle leggi interne delle Parti Contraenti concernenti le imposte contemplate nel presente Accordo. Tali informazioni includono le informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione di tali imposte, al recupero e all'applicazione dei crediti d'imposta, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale. Lo scambio di informazioni ha luogo conformemente alle disposizioni del presente Accordo e secondo le modalità di riservatezza di cui all'Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa della Parte richiesta restano applicabili nella misura in cui non impediscono né ritardano indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.

**Articolo 2**  
**Giurisdizione**

Una Parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che non siano né detenute dalle proprie autorità né in possesso o sotto il controllo di persone che si trovano nella sua giurisdizione territoriale.

**Articolo 3**  
**Imposte contemplate**

1. Il presente Accordo si applica alle seguenti imposte applicate dalle Parti Contraenti:

a) nel caso di San Marino:

- (i) all'imposta generale sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche e delle imprese individuali;
- (ii) all'imposta sui beni importati destinati al consumo interno.

b) nel caso della Polonia:

- (i) all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- (ii) all'imposta sui redditi delle società;
- (iii) all'imposta sui beni e sui servizi.

2. Il presente Accordo si applica anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente simili istituite successivamente alla data della firma del presente Accordo, in aggiunta, o in luogo di imposte esistenti.

3. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si notificano reciprocamente ogni modifica rilevante apportata alla tassazione e alle relative misure di raccolta delle informazioni previste nell'Accordo.



## Articolo 4

### Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, salvo diversa definizione:
  - a) con il termine "Parte Contraente" si intende la Polonia o San Marino a seconda del contesto;
  - b) con il termine "San Marino" si intende il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
  - c) con il termine "Polonia" si intende la Repubblica di Polonia e, qualora usato in senso geografico, tale termine designa il territorio della Repubblica di Polonia e ogni area adiacente alle acque territoriali della Repubblica di Polonia entro cui, ai sensi delle leggi della Polonia e conformemente al diritto internazionale, i diritti della Polonia relativi all' esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali del fondale marino e del suo sottosuolo possono essere esercitati;
  - d) con il termine "autorità competente" si intende:
    - (i) a San Marino, l'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO), quale autorità designata dalla legislazione interna ai fini dello scambio di informazioni;
    - (ii) in Polonia, il Ministro delle Finanze o suo rappresentante autorizzato;
  - e) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
  - f) con il termine "società" si intende qualsiasi ente giuridico o entità trattata come ente giuridico a fini fiscali;
  - g) con il termine "società quotata in borsa" si intende qualsiasi società la cui principale tipologia di azioni è quotata in una borsa valori riconosciuta, a condizione che le sue azioni quotate in borsa possano essere prontamente acquistate o vendute da chiunque. Le azioni possono essere

